

In materia di fondo patrimoniale

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 29 aprile 2016. Est. Rosa Muscio

Mediazione obbligatoria – Fondo patrimoniale – Esclusione

Nelle controversie in materia di fondo patrimoniale, non si applica la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, posto che la fattispecie in esame non può considerarsi compresa nei “patti di famiglia” indicati dalla norma citata che si riferisce evidentemente alla ben diversa fattispecie di cui all’art. 768bis c.c. E ciò tanto più se si considera l’ordine degli istituti cui si applica la c.d. mediazione obbligatoria dettato dall’art. 5 del citato Dlgs e la necessità di un’interpretazione restrittiva delle ipotesi di mediazione obbligatoria.

Cessazione del fondo – Esclusione in caso di figli minori di età – Esclusione in caso di nipoti minori di età – Non sussiste

In materia di fondo patrimoniale, se è vero che il legislatore ha voluto prevedere uno strumento giuridico che consenta di assicurare le esigenze della famiglia, mettendo i beni oggetto del fondo al riparo da rischi conseguenti ad una eventuale e non accorta gestione delle vicende patrimoniali dei coniugi, è, altresì, vero che tale vincolo di destinazione, che si traduce di fatto in un serio limite alla libera circolazione dei beni, trova ben precisi correttivi nelle cause di cessazione del fondo che sono appunto identificate nelle ipotesi giuridiche che pongono fine alla vicenda coniugale costitutiva della famiglia. L’eccezione individuata dall’art. 171 comma 2 c.c che di fatto prevede una sorta di ultra attività del fondo al verificarsi delle cause di cessazione previste al comma 1 della citata norma, ovvero la presenza di figli minori, non può essere interpretata in via estensiva, come pretende la difesa della convenuta. Sono di ostacolo, non solo il dato letterale che usa il termine “figlio” (e non nipote), ma anche la ratio sottesa all’istituto, già sopra indicata.

Cessazione del fondo – Esclusione in caso di figli minori di età – Esclusione in caso di nipoti minori di età – Non sussiste

Il fondo patrimoniale costituito dai coniugi viene annotato a margine dell’atto di matrimonio ex art. 167 e 162 c.c. e trascritto nei registri immobiliari ex art. 2647 c.c.; ne consegue che, pur nel silenzio della legge, deve essere disposta l’annotazione del provvedimento, che accerta il venir meno del vincolo costituito dai coniugi sui beni immobili costituenti il fondo e che costituisce

titolo esecutivo, rispettivamente a margine dell'atto di matrimonio e nei registri immobiliari al fine di tutelare anche i terzi estranei che dal permanere di tali annotazioni e trascrizioni subiscono un pregiudizio non altrimenti rimediabile.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Le domande delle parti e il processo

Con atto di citazione, notificato in data 5.3.2015, .. s.p.a., nella sua qualità di procuratrice di .. s.p.a., creditrice in forza del decreto ingiuntivo n. ./2014 del 3/10.6.2014 del Tribunale di Milano della somma di € 75.128,82 nei confronti di ... e ..., quali fideiussori della società “.. & C. s.a.s”, dichiarata fallita dal Tribunale di Lodi con sentenza n. .../2014 del 15.01.2014, conveniva in giudizio per l’udienza del 26.6.2015, differita ex art. 168bis comma 5 c.p.c all’udienza del 8.7.2015, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la cessazione del fondo patrimoniale, costituito dai coniugi ... e .. in data 3.6.2013 a mezzo notaio Dott. di .. n. .. di repertorio e n. .. di raccolta, annotato nei registri degli atti di matrimonio del Comune di ... e trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di Milano .., avente ad oggetto gli immobili in atti meglio identificati di proprietà dei coniugi, con conseguente ordine all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di ... e al competente Conservatore dei RR.II di ... di annotazione dell’emananda sentenza

Allegava parte attrice che si erano verificate le condizioni di legge per l’accoglimento della domanda, essendo provato lo scioglimento del matrimonio dei coniugi sopra indicati, essendo deceduto in data ...2014 ... ed essendo i due figli della coppia ormai maggiorenni.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.6.2015, si costituiva ... eccependo in via preliminare la nullità della procura conferita da .. s.p.a. ad .. s.p.a. e la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della *causa petendi* e chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento, trattandosi di causa sottoposta a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 e l’integrazione del contraddittorio, ritenendo litisconsorti necessari i figli della coppia e nel merito il rigetto della domanda, allegando la persistenza del fondo patrimoniale anche in seguito al decesso di uno dei coniugi, vivendo la signora .. nell’abitazione costituita in fondo con i nipoti, minori di età.

All’udienza di prima comparizione e trattazione del 8.7.2015 il Giudice, su richiesta dei procuratori delle parti, assegnava i termini di cui all’art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c, e riservava la decisione sui mezzi istruttori.

Con ordinanza riservata del 28.10/7.11.2015 sulle istanze istruttorie il Giudice Istruttore così provvedeva:

“letti gli atti e i documenti di causa;

lette le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c depositate dalle parti nei termini;

ritenuto in via preliminare che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle suddette memorie devono considerarsi non rispondenti al dettato normativo e, pertanto, non saranno considerate ai fini nè della presente decisione nè della pronuncia finale di merito;

rilevato che nessuna delle parti ha avanzato istanze istruttorie né ha depositato documenti;

ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione;

PQM

fissa l'udienza del 2.3.2016 ore 9.00 per la precisazione delle conclusioni.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite”.

Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 2.3.2016, la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo alle parti ex art. 190 c.p.c termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, tempestivamente presentate da entrambe le parti.

Le eccezioni e le questioni preliminari

Ritiene questo Giudice che tutte le eccezioni e le questioni preliminari sollevate da parte convenuta siano infondate.

Quanto all'eccezione di nullità della procura conferita da ... s.p.a. ad .. s.p.a., deve evidenziarsi, in via preliminare, come sia del tutto fuorviante il richiamo fatto dalla difesa della convenuta all'art. 81 c.p.c che attiene a ben altra fattispecie.

L'attrice è, ad avviso di questo Giudice, validamente e ritualmente costituita e legittimata a promuovere e stare nel presente giudizio, posto che ha provato in via documentale l'attribuzione in suo favore da parte di ... spa della procura/mandato a compiere in sua rappresentanza tutte le attività dirette alla tutela dei suoi crediti (punto A doc. 13), non essendovi certo preclusioni di sorta quanto alla scelta del soggetto, persona fisica o giuridica, cui attribuire il potere di rappresentanza e di mandato e avendo, peraltro, espressamente previsto che a sua volta ITALFONDIARIO spa potesse agire “a mezzo propri organi e/o rappresentanti centrali e periferici che all'uopo siano muniti di apposita procura rilasciata dalla stessa .. spa”.

Ha, altresì, provato in via documentale (doc. 12) il conferimento fatto dall'attrice stessa di procura speciale all'avvocato ... che ha conferito la procura ad agire nel presente giudizio al difensore di .. spa.

Ogni altra considerazione esposta dalla difesa convenuta non appare pertinente rispetto alla questione dalla stessa sollevata, attenendo alla titolarità del diritto di credito di ... spa, accertato con decreto ingiuntivo n. ../2014 del 3/10.6.2014 del Tribunale di Milano nei confronti di .. e .., non opposto e, quindi, divenuto definitivo e che non può in questa sede essere oggetto di contestazione.

Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della *causa petendi*, deve osservarsi in punto di diritto che la *causa petendi* idonea ad identificare la domanda della parte racchiude l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta e l'atto di citazione deve, quindi, contenere l'esposizione dei fatti costitutivi della domanda a pena di nullità della stessa.

Deve, però, anche precisarsi che, per costante orientamento della Suprema Corte, la nullità dell'atto introduttivo può configurarsi solo se l'omissione degli elementi di fatto è tale da non consentire, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione nei suoi termini essenziali dell'oggetto sostanziale della domanda, in modo tale da lasciare un'assoluta incertezza circa l'azione fatta valere (Cass. Sez. II 29.1.2015 n. 1681; Cass. Sez. I 25.9.2014 n. 20294, Cass. Sez. III 15.5.2013 n. 1175116, Cass. Sez. L 16.5.02 n. 7137).

Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione si evince con assoluta chiarezza la domanda svolta da parte attrice, ovverosia una dichiarazione giudiziale di cessazione del fondo patrimoniale, a fronte della verifica dei presupposti fattuali previsti dall'art. 171 comma 1 e 2 c.c. per la cessazione del fondo stesso e la annotazione della sentenza a margine dei registri ove l'atto costitutivo del fondo è stato annotato. E del resto che la *causa petendi* e il *petitum* fossero ben chiari, lo si ricava dalle stesse difese di merito esposte da parte convenuta nella comparsa di costituzione.

Né del resto possono esservi dubbi, come prospettato da parte convenuta, sulla sussistenza dell'interesse ad agire di parte attrice.

Si tratta, infatti, di far valer un interesse giuridico suo proprio che non potrebbe altrimenti vedersi riconosciuto, propedeutico e preliminare a promuovere eventuali procedure esecutive sui beni immobili facenti parte del fondo patrimoniale costituito dai due coniugi, beni che non sarebbero altrimenti aggredibili.

Né può, altresì, condividersi la prospettazione di parte convenuta di una necessaria sospensione del presente procedimento al fine di consentire la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, posto che la fattispecie in esame, cioè il fondo patrimoniale, non può certo considerarsi compresa nei "patti di famiglia" indicati dalla norma citata che si riferisce evidentemente alla ben diversa fattispecie di cui all'art. 768bis c.c. E ciò tanto più se si considera l'ordine degli istituti cui si applica la c.d. mediazione obbligatoria dettato dall'art. 5 del citato Dlgs e la necessità di un'interpretazione restrittiva delle ipotesi di mediazione obbligatoria.

E', infine, infondata l'ultima questione preliminare relativa alla necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli della convenuta in quanto litisconsorti necessari, avendo la stessa rinunciato all'eredità del marito.

Ritiene questo Giudice che la natura e la funzione del fondo patrimoniale, diretto a costituire un vincolo alla libera circolazione dei beni a tutela dei bisogni della famiglia composta dalle parti che costituiscono il fondo e le cause di cessazione del fondo stesso, normativamente previste in modo tassativo, valgono ad escludere che i figli ormai maggiorenni della convenuta possano legittimamente vantare in un giudizio un diritto alla prosecuzione del fondo stesso e, quindi, essere considerati litisconsorti necessari.

Il merito della decisione

La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta, avendo ... spa provato i presupposti della azione promossa.

Come sopra detto .. spa ha documentalmente provato la sua qualità di procuratore di .. spa e il diritto di credito vantato da .. spa in forza di un titolo giudiziale (doc. 9, 10, 12, 13), così provando il suo interesse ad agire con la domanda di accertamento azionata.

Ha documentalmente provato che in data 3.6.2013 i coniugi .. e .. avevano costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili a mezzo atto notarile annotato a margine dell'atto di matrimonio e trascritto nella conservatoria ove erano ubicati i beni immobili costituiti in fondo (doc. 5, 6).

Ha, infine, provato i presupposti della cessazione del fondo patrimoniale ex art. 171 comma 1 e 2 c.p.c, avendo documentato il decesso di .. in data ..2014 (doc. 11) e quindi la cessazione degli effetti civili del

matrimonio ex art. 149 comma 2 c.c e la maggiore età dei due figli della coppia, circostanza quest'ultima non contestata dalla convenuta.

Considerato che la norma di cui all'art. 171 comma 1 e 2 c.c stabilisce la durata del fondo patrimoniale costituito dai coniugi in relazione a parametri oggettivi, quali lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio per morte di uno dei coniugi e il raggiungimento della maggiore età nel caso in cui ci siano figli minori e considerato che nel caso di specie l'attore ha provato tali dati inequivoci, deve essere dichiarata, ad avviso di questo Giudice, la cessazione del fondo patrimoniale costituito dai coniugi ... e .. in data ..2013 a mezzo notaio ..

Né possono condividersi le argomentazioni della difesa di parte convenuta che sostiene che la presenza nell'immobile costituito in fondo dei nipoti della stessa valga ad assicurare la continuità del fondo, posto quanto già sopra detto in relazione alla funzione del fondo patrimoniale e alle cause di cessazione dello stesso che sono tassative e devono essere oggetto di un'interpretazione restrittiva, incompatibile con la tesi difensiva della convenuta.

Quanto al primo profilo, infatti, se è vero che il legislatore ha voluto prevedere uno strumento giuridico che consenta di assicurare le esigenze della famiglia, mettendo i beni oggetto del fondo al riparo da rischi conseguenti ad una eventuale e non accorta gestione delle vicende patrimoniali dei coniugi, è, altresì, vero che tale vincolo di destinazione, che si traduce di fatto in un serio limite alla libera circolazione dei beni, trova ben precisi correttivi nelle cause di cessazione del fondo che sono appunto identificate nelle ipotesi giuridiche che pongono fine alla vicenda coniugale costitutiva della famiglia.

L'eccezione individuata dall'art. 171 comma 2 c.c che di fatto prevede una sorta di ultra attività del fondo al verificarsi delle cause di cessazione previste al comma 1 della citata norma, ovverosia la presenza di figli minori, non può certo essere interpretata in via estensiva, come pretende la difesa della convenuta.

Sono di ostacolo, ad avviso di questo Giudice, non solo il dato letterale che usa il termine "figlio" (e non nipote), ma anche la *ratio* sottesa all'istituto, già sopra indicata.

Né rilevano, ai fini che qui interessano, le disquisizioni di parte convenuta sull'asserito concetto di famiglia allargata.

Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione del fondo in presenza dei presupposti di legge provati da parte attrice.

Considerato, poi, che, come previsto dalla normativa vigente e come sancito più volte dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Unite 13.10.2009 n. 21658), il fondo patrimoniale costituito dai coniugi era stato annotato a margine dell'atto di matrimonio ex art. 167 e 162 c.c e trascritto nei registri immobiliari ex art. 2647 c.c, deve, ad avviso di questo Giudice, pur nel silenzio della legge essere disposta l'annotazione del presente provvedimento, che accerta il venir meno del vincolo costituito dai coniugi sui beni immobili costituenti il fondo e che costituisce titolo esecutivo, rispettivamente a margine dell'atto di matrimonio e nei registri immobiliari al fine di tutelare anche i terzi estranei che dal permanere di tali annotazioni e trascrizioni subiscono un pregiudizio non altrimenti rimediabile.

Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta. Vengono liquidate, in base al DM 55/2014 in relazione al valore indeterminabile della causa applicando gli importi relativi alla fascia di valore più bassa (€ 26.000-€ 52.000) dello scaglione di valore di riferimento per ciascuna fase processuale, considerato lo svolgimento di tutte le fasi processuali con la riduzione del 70% per la fase istruttoria, limitata al solo deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., in complessivi € 6.050 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Rosa Muscio, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide in accoglimento della domanda di parte attrice:

- 1) dichiara cessato il fondo patrimoniale costituito dai coniugi ...
- 2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di ... di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio tra ... e ..., atto trascrit...
- 3) ordina al Conservatore dei RR.II. di l'annotazione delle presente sentenza a margine della trascrizione in data
- 4) condanna ... a rifondere .. spa delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.050 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso, in Milano il 29 aprile 2016

Il Giudice
Dott.ssa Rosa Muscio